

Regione Lazio

DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 dicembre 2019, n. G17662

POR LAZIO FSE 2014-2020 – Affidamento, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b punto elenco 3 del D.Lgs n. 50/2016, alla Società GEA s.r.l dei servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità della parte del compendio immobiliare delimitato da via Galvani e via Volta in qualità di sede del progetto Porta Futuro Testaccio 2019-2020, Asse 1, obiettivo specifico 8.1 (CIG 814033836D - CUP F89E19001840009).

Oggetto: POR LAZIO FSE 2014-2020 – Affidamento, ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b punto elenco 3 del D.Lgs n. 50/2016, alla Società GEA s.r.l dei servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità della parte del compendio immobiliare delimitato da via Galvani e via Volta in qualità di sede del progetto Porta Futuro Testaccio 2019-2020, Asse 1, obiettivo specifico 8.1 (CIG 814033836D - CUP F89E19001840009).

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

Su proposta dell'Area "Predisposizione degli Interventi";

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" – e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 concernente "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001 n. 1. Approvazione schema di contratto";
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Giuntarelli l'incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio;

VISTI, altresì:

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- il Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 – 2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; - il Regolamento delegato (UE) n. 480 della commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda, in particolare, le rettifiche finanziarie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici,

- la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici;
 - la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2014) 8021 del 29.10.2014, che ha approvato determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia;
 - la Decisione n° C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005;
 - la Decisione n° C (2018) 7307 final della Commissione del 29 ottobre 2018, che modifica la Decisione di esecuzione n. C (2014) 9799 final;
 - il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR);
 - il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” (GURI Serie speciale n.71 del 26/03/2018);
- la Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 dell’8/04/2015;
- la Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020;
- la Deliberazione del Consiglio regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”;
- la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;
- la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso nazionale e/o comunitario;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n° CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FSE;
- la Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal suddetto Comitato di sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18/07/2017 “Approvazione del Documento Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione” – Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014 – 2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”;
- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B;
- la Determinazione Dirigenziale n. G05336 del 30 aprile 2015 concernente “Strategia regionale di sviluppo della Programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014 -2020. Approvazione del piano di attuazione della *governance* del processo partenariale”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “Strategia di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo FSE, del logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017 concernente la modifica del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di

Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 20142020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017;

- la Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28/07/2017 concernente l’approvazione del documento “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione”;
- la Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16/10/2018 concernente la modifica del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 20142020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017; - la Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16/10/2018 concernente la modifica del documento “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l’occupazione” approvati con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 2017;

VISTI, altresì:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

PREMESSO

- che con Avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line in data 15/07/2010, la Provincia di Roma ha avviato una indagine di mercato per la ricerca di un immobile in Roma da acquisire in locazione ad uso uffici/servizi pubblici, per le esigenze istituzionali ed organizzative del Dipartimento III della Provincia di Roma “Servizi per la formazione, il lavoro e la qualità della vita”;
- che in riscontro all’Avviso è stata presentata una sola offerta da parte della società PMT Progetto Mercato Testaccio S.r.l., poi Cogeim S.p.A relativa ad un complesso immobiliare formato da due edifici e comprendente l’intero isolato delimitato da via Galvani, via Franklin, via Ghiberti e via Manuzio;
- che la sopra citata offerta conteneva anche una proposta cosiddetta “*chiavi in mano*” per le prestazioni e i servizi occorrenti per la piena funzionalità e fruibilità del complesso immobiliare medesimo per l’attività di formazione collettiva cui è destinato;
- che all’esito della suddetta procedura, in data 30/05/2011, è stato sottoscritto il relativo contratto di locazione del complesso immobiliare;
- che con D.D. R.U. 2711/2011 del 27/04/2011 la Provincia di Roma, preso atto che era necessario dotare lo stabile locato di adeguati impianti e servizi tecnologici e che la Cogeim S.p.A, proprietaria del complesso immobiliare, era l’unico soggetto a ciò idoneo in quanto costruttrice dell’immobile stesso e peraltro in possesso dei requisiti di idoneità tecnica per gli scopi sopra descritti, ha affidato alla stessa, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs 163/2006, l’adeguamento con “impianti e servizi tecnologici” del complesso immobiliare locato in Roma, formato da due edifici di recente edificazione e comprendente l’intero isolato delimitato da via Galvani, via Franklin, via Ghiberti e via Manuzio per le prestazioni e i servizi occorrenti per la piena funzionalità e fruibilità del complesso immobiliare medesimo per l’attività di formazione collettiva cui è destinato e previsto dal “Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione Regione Lazio 2007/2013”;
- che con nota del 12/02/2016, Cogeim S.p.A ha comunicato alla Provincia di Roma l’intervenuta cessione del diritto di superficie del complesso immobiliare al Fondo Florence, gestito da Serenissima SGR e quindi il subentro di quest’ultima nella titolarità del contratto di locazione;
- che con Determinazione Dirigenziale n. G02117 del 09/03/2016 e Decreto Vice Sindaco 76 del 11/04/2016, sulla base dell’art. 7 della legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 17, al fine di dare continuità alle attività erogate da Porta futuro e dalle Scuole tematiche, è stato approvato lo

- schema di convenzione fra la Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 e la Città metropolitana di Roma Capitale ed impegno di spesa per la realizzazione di attività correlate a Porta futuro e le scuole tematiche del Cinema "Gian Maria Volontè", del Sociale "Agorà" e Scuola delle Energie. Asse I ob. spec.8.i – Asse III ob. spec. 10;
- che con atto notarile del 29/03/2016, Cogeim S.p.A ha costituito la società GEA s.r.l, conferendole contestualmente il ramo di azienda nel quale era compreso il contratto di servizi per l'adeguamento del complesso immobiliare innanzi citato;
 - che con D.D. R.U. 2197 del 25/05/2016, la Città Metropolitana ha comunicato l'avvio del progetto "Porta Futuro Testaccio 2016-2018";
 - che con nota GFL/MT/56/16 del 26/09/2016, la società GEA s.r.l ha comunicato il subentro nel contratto della società Cogeim S.p.A.;
 - che con note prot. n. 0009851 del 18/01/2018 e 0011942 del 23/01/2018, la Città Metropolitana ha acquisito da GEA s.r.l la riparametrazione del servizio di adeguamento ai prezzi di riferimento di convenzioni CONSIP;
 - che con nota prot. 0010631 del 19/01/2018, la Città Metropolitana ha richiesto a GEA s.r.l una proposta migliorativa sulla base della riparametrazione richiesta;
 - che con nota prot.0015417 del 26/01/2016, la società GEA s.r.l ha presentato la propria offerta migliorativa ;
 - che con D.D. R.U. 1574 del 23/04/2018, la Città Metropolitana ha affidato alla società GEA s.r.l, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera d) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità della parte del Compendio Immobiliare delimitato da Via Galvani, Via Franklin, Via Ghiberti e Via Manunzio destinata ad essere sede del progetto "Porta Futuro Testaccio 2016-2018"*, Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 8;
 - che con Determinazione Dirigenziale n. G15777 del 05/12/2018, la Regione Lazio ha autorizzato la rimodulazione e prosecuzione del progetto fino al 30/04/2019;
 - che con nota prot. n. 206295 del 20/12/2018, la Città Metropolitana ha richiesto a GEA s.r.l, la disponibilità a proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni;
 - che con nota GEA s.r.l. del 20/12/2018, prot. .n.97, trasmessa via pec in data 21.12.2019 alla CMRC, la società stessa ha accettato di proseguire i servizi oggetto del contratto in essere;
 - che con D.D. R.U. 5761 del 31/12/2018, la Città Metropolitana ha disposto la prosecuzione delle attività fino al 30/04/2019;

CONSIDERATO:

- che Porta Futuro è uno spazio fisico e virtuale, inaugurato nel quartiere di Testaccio dalla Provincia di Roma nel 2011, aperto a utenti che si affacciano al mondo del lavoro e della Formazione, a utenti che intendono perfezionare la loro formazione o aprirsi a nuove opportunità professionali, ad aziende che intendono selezionare e assumere personale qualificato;
- che Porta Futuro è un progetto nato facendo proprie le direttive di Europa 2020 in tema di politiche attive per il lavoro, in tale ottica nasce per offrire soluzioni alle specifiche esigenze di cittadini e imprese presenti sul territorio dell'area metropolitana di Roma;
- che il progetto Porta Futuro Testaccio costituisce una buona pratica della programmazione FSE nel Lazio avviata da oltre dieci anni e proseguita con il POR FSE 2014-2020;
- che la Regione Lazio ritiene che l'essenzialità dei servizi erogati nell'ambito del progetto Porta Futuro Testaccio (affidato fino al 30 aprile 2019, tramite apposita convenzione alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Direzione Dipartimento III) per l'attuazione del FSE non permette la sua interruzione e/o sospensione;
- che con nota prot. 0330804 del 30/04/2019, la Regione Lazio, avendo scelto di avocare a sé le attività del Progetto, subentrando al contratto di locazione in essere, stipulato il 23/10/2018 e registrato presso l'Agenzia delle entrate in data 22 novembre 2018 tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Serenissima S.G.R. S.p.A, agli stessi patti e condizioni ivi contenuti e per una durata del Progetto Porta Futuro Testaccio, pari a 20 mesi, ha chiesto alla società Serenissima S.G.R. S.p.A l'assenso alla cessione del suddetto contratto di locazione;

CONSIDERATO:

- che con nota prot. 0330804 del 30/04/2019, la Regione Lazio, al fine di garantire la continuità, ha richiesto alla società GEA s.r.l. la disponibilità a proseguire l'erogazione dei servizi funzionali alla fruizione dell'immobile "Porta Futuro" nel servizio (*Servizi Tecnologici, Servizio Attrezzaggio e Pulizie, Utenze ed impianto Climatizzato, Servizio Manutenzione e Presidio*) dal 01/05/2019 al 31/12/2020 nelle more del perfezionamento dell'affidamento;
- che con nota prot. 44/2019 del 30/04/2019 la società GEA s.r.l ha confermato la disponibilità a proseguire l'erogazione dei servizi funzionali alla fruizione dell'immobile "Porta Futuro".
- che con nota prot. 63/2019 del 20/06/2019, assunta al protocollo con il numero 0482725 del 24/06/2019 la società GEA s.r.l. ha trasmesso alla Regione Lazio un'offerta tecnico-economica per l'erogazione dei Servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità (*Servizi Tecnologici, Servizio Attrezzaggio e Pulizie, Utenze ed impianto Climatizzato, Servizio Manutenzione e Presidio*) della parte compendio immobiliare delimitato da Via Galvani e Via Volta in qualità di sede del progetto Porta Futuro Testaccio 2019-2020, per un totale annuo di euro 499.570,00 IVA esclusa come di seguito dettagliato:
 - *Servizi tecnologici*, importo annuo € 175.500,00;
 - *Servizio Attrezzaggio e Pulizia*, importo annuo € 95.500,00;
 - *Servizio Utenze ed impianto Climatizzazione*, importo annuo € 105.000,00;
 - *Servizio di manutenzione e Presidio*, importo annuo € 123.570,00;
- che nella citata nota la società GEA s.r.l ha dichiarato che l'offerta presentata reca dettaglio dei singoli servizi prestazionali contemplati nel contratto tra gli originari contraenti ovvero GEA s.r.l e Città Metropolitana di Roma Capitale, e che l'offerta è migliorativa in quanto tiene altresì conto del fatto che le dotazioni/attrezzaggi/impianti presenti nell'immobile e di proprietà della stessa sono da ritenersi forniti e, pertanto, formano oggetto di messa a disposizione in uno con i servizi resi, con conseguente elisione di una voce di costo;
- che nella citata nota la società GEA s.r.l. ha dichiarato, altresì, che la titolarità degli impianti determina l'inclusione nei servizi anche delle attività di straordinaria manutenzione, oltre a quella di ordinaria manutenzione, funzionali al mantenimento di alti livelli di efficienza di tutte le componenti dell'involucro edilizio, delle infrastrutture e degli impianti tutti e tali da minimizzare disagi per gli utenti, i lavoratori e/o interventi correttivi in emergenza;

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 0627987 del 30/07/2019, la Regione Lazio ha accettato l'offerta della società GEA s.r.l, chiedendo alla stessa di iniziare ad applicare le nuove condizioni contrattuali nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento;

CONSIDERATO che il costo dei servizi di attrezzaggio, tecnologici e per l'impianto di climatizzazione sono stati determinati dalla GEA s.r.l tenendo conto che si tratta di attrezzature, impianti e arredi acquistati sei anni fa e quindi da costi già parzialmente ammortizzati;

CONSIDERATO che è interesse diretto della stessa GEA s.r.l, in quanto proprietaria delle attrezzature/arredi/impianti presenti nel Compendio Immobiliare Testaccio, svolgere in modo responsabile e scrupoloso tutte le attività necessarie alla loro buona conservazione e piena funzionalità, garantendo di riflesso all'Amministrazione una efficace attività di assistenza, manutenzione e, ove occorra, sostituzione di risorse strumentali divenute obsolete;

CONSIDERATO che proprio in quanto proprietaria è interesse diretto della GEA s.r.l garantire che la pulizia dei locali e degli arredi, la vigilanza e il presidio sia svolto da personale altamente qualificato in grado di non compromettere la loro conservazione e/o sicurezza;

CONSIDERATO che la prestazione inerente alle Utenze necessarie per il funzionamento del Compendio Immobiliare (elettrica, idrica) è prevista quale mero ribalto costi che l'Ente gestore del Servizio fattura nei confronti del titolare dell'utenza indipendentemente dalla identità di quest'ultimo, senza quindi possibilità di economizzazione qualora la prestazione fosse affidata a soggetto diverso dalla GEA s.r.l;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti previsti dell'art.63 comma 2 lettera b punto elenco 3 del D.lgs n. 50/2016, per i motivi tecnici innanzi descritti e di seguito riassunti:

- piena rispondenza delle attrezzature, degli impianti e delle apparecchiature alle esigenze del progetto;
- garanzia di continuità delle attività progetto senza rischio di interruzione temporanea;
- contenimento dei costi per la fruizione delle apparecchiature e degli impianti contenuti essendo prodotti e già parzialmente ammortizzati dalla società fornitrice;
- garanzia di piena funzionalità di tutte le attrezzature, arredi e impianti qualora le attività di manutenzione e assistenza fosse affidata al soggetto proprietario dei beni, visto il suo interesse diretto al mantenimento del loro valore economico e della loro piena funzionalità;
- responsabilità economica dell'Amministrazione nei confronti della società GEA s.r.l, qualora affidando a terzi soggetti reperiti sul mercato quelle prestazioni astrattamente scindibili quali pulizia, presidio e manutenzione, venissero danneggiate/distratte apparecchiature, impianti arredi di proprietà della società GEA s.r.l presenti nel Compendio Immobiliare;

CONSIDERATA l'indisponibilità della convenzione Facility Management 4 “Convenzione per la prestazione di servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti e altri servizi operativi da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti e Istituti di Ricerca”, relativamente al Lotto 9 (Regione Lazio) non ancora aggiudicato;

CONSIDERATO, altresì, il frazionamento delle prestazioni di servizio necessarie per rendere funzionale il compendio immobiliare di Testaccio al progetto comunitario “Porta Futuro” non è attuabile se non a discapito della migliore scelta quali-quantitativa per l'Amministrazione Metropolitana;

CONSIDERATO che l'eventuale affidamento dei servizi ad altro soggetto determinerebbe in ogni caso una interruzione delle attività di Progetto per il tempo necessario alla rimozione degli impianti/attrezzature/arredi presenti nella struttura e di proprietà della GEA s.r.l e la installazione di nuovi ad opera del nuovo affidatario, mettendo a rischio il pieno rispetto degli impegni di progetto e quindi la persistenza del finanziamento comunitario per la sua attuazione;

CONSIDERATO che l'importo annuo complessivo dei servizi da affidare ammonta ad € 499.570,00 IVA esclusa;

DETERMINA

Per i motivi e le finalità espressi in narrativa che qui si intendono richiamati integralmente:

- 1) di disporre l'affidamento per l'erogazione dei Servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità (*Servizi Tecnologici, Servizio Attrezzaggio e Pulizie, Utenze ed impianto Climatizzato, Servizio Manutenzione e Presidio*) della parte del compendio immobiliare delimitato da Via Galvani e Via Volta in qualità di sede del progetto Porta Futuro Testaccio 2019-2020 ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nei confronti della società GEA s.r.l.;
- 2) di condizionare la validità dell'affidamento all'esito delle verifiche avviate per accertare il possesso da parte della GEA s.r.l dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- 3) di approvare lo “Schema di contratto” per l'affidamento per l'erogazione dei Servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità (*Servizi Tecnologici, Servizio Attrezzaggio e Pulizie, Utenze ed impianto Climatizzato, Servizio Manutenzione e Presidio*) della parte del compendio immobiliare delimitato da Via Galvani e Via Volta in qualità di sede del progetto Porta Futuro Testaccio 2019-2020, allegato alla presente e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
- 4) di notificare il presente provvedimento alla società GEA s.r.l.;
- 5) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli, dirigente dell'Area Predisposizione degli interventi della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio.

La presente Determinazione Dirigenziale, con allegato lo schema di Contratto, sarà pubblicata sul sito della Regione Lazio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.lazioeuropa.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La Direttrice
Avv. Elisabetta LONGO

Allegato A

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL NUOVO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETTERA B PUNTO ELENCO 3 DEL D.LGS N. 50/2016, ALLA SOCIETA' GEA S.R.L DEI SERVIZI PER LA PIENA FRUIBILITÀ E UTILIZZABILITÀ DELLA PARTE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DELIMITATO DA VIA GALVANI E VIA VOLTA IN QUALITÀ DI SEDE DEL PROGETTO PORTA FUTURO TESTACCIO 2019-2020, PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 ASSE I, OBIETTIVO SPECIFICO 8.1 (CIG 814033836D – CUP F89E19001840009)

TRA

Regione Lazio, C.F. 80143490581 (di seguito nominata, per brevità, anche "Regione"), con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, in persona della Direttrice della Direzione competente in materia, nato/a a..... il.....

E

GEA s.r.l., con sede legale in Roma, via Ostiense, n. 118, iscritta nel REA di Roma al n. 1474244, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. 13806681006, P. IVA 13806681006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via via Ostiense, n. 118, in persona di _____, nato a _____ il _____, legale rappresentante, (di seguito nominato, per brevità, "Affidatario");

(di seguito anche "Parti")

PREMESSO

- che il progetto Porta Futuro Testaccio costituisce una buona pratica della programmazione FSE nel Lazio avviata da oltre dieci anni e proseguita con il POR 2014-2020;
- che la Regione Lazio ritiene che l'essenzialità dei servizi erogati nell'ambito del progetto Porta Futuro Testaccio (affidato fino al 30 aprile 2019, tramite apposita convenzione alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Direzione Dipartimento III) per l'attuazione del FSE non permette la sua interruzione e/o sospensione;
- che con nota prot. 0330804 del 30/04/2019, la Regione Lazio, avendo scelto di avocare a sé le attività del Progetto, subentrando al contratto di locazione in essere, stipulato il 23/10/2018 e registrato presso l'Agenzia delle entrate in data 22 novembre 2018 tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Serenissima S.G.R. S.p.A, agli stessi patti e condizioni ivi contenuti e per una durata del Progetto Porta Futuro Testaccio, pari a 20 mesi, ha chiesto alla società Serenissima S.G.R S.p.A l'assenso alla cessione del suddetto contratto di locazione;
- che con nota prot. 0330804 del 30/04/2019, la Regione Lazio ha richiesto alla società GEA s.r.l. la disponibilità a proseguire l'erogazione dei servizi funzionali alla fruizione dell'immobile "Porta Futuro" nel servizio (*Servizi Tecnologici, Servizio Attrezzaggio e Pulizie, Utenze ed impianto Climatizzato, Servizio Manutenzione e Presidio*) dal 01/05/2019 al 31/12/2020 nelle more del perfezionamento dell'affidamento;
- che con nota prot. 44/2019 del 30/04/2019 la società GEA s.r.l ha confermato la disponibilità a proseguire l'erogazione dei servizi funzionali alla fruizione dell'immobile "Porta Futuro".
- che con nota prot. 63/2019 del 20/06/2019, assunta al protocollo con il numero 0482725 del 24/06/2019 la società GEA s.r.l. ha trasmesso alla Regione Lazio un'offerta per l'erogazione dei servizi;
- che con nota prot. 0627987 del 30/07/2019, la Regione Lazio ha accettato l'offerta della società GEA s.r.l, chiedendo alla stessa di iniziare ad applicare le nuove condizioni contrattuali nelle more del perfezionamento del nuovo affidamento;



- che con Determinazione dirigenziale n. del, la Regione ha disposto l'affidamento ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b punto elenco 3 alla società GEA s.r.l. dei servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità della parte del compendio immobiliare delimitato da Via Galvani e Via Volta quale sede del progetto Porta Futuro Testaccio 2019-2020, Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse I, Obiettivo Specifico 8.1 con (CIG 814033836D- CUP F89E19001840009) per un importo annuo pari a € 499.570,00, oltre oneri fiscali;
- che, ai fini della stipula del presente contratto, la Regione ha espletato le verifiche di legge approvando la stesura del presente atto, con esito favorevole;

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli atti e documenti richiamati o allegati

Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti ivi richiamati o allegati sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente contratto, nonché dagli atti e documenti qui richiamati o allegati, in particolare, la richiesta di erogazione dei servizi per la piena funzionalità e utilizzabilità della sede del Progetto Porta Futuro Testaccio formulata dalla Regione con nota prot. 0330804 del 30/04/2019 e l'offerta tecnico-economica formulata dalla società GEA s.r.l con nota assunta a protocollo con il numero 0482725 del 24/06/2019, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 e comunque dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici;
 - c) dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella richiesta di offerta tecnico-economica per servizi dei servizi per la piena funzionalità e utilizzabilità della sede del Progetto Porta Futuro Testaccio di cui alla nota prot. 0330804 del 30/04/2019 e quanto contenuto nella offerta tecnico-economica di cui alla nota assunta al protocollo con il n. 0482725 del 24/06/2019, prevarrà quanto contenuto nella prima, fatto comunque salvo il caso in cui la seconda contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative.
3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi in senso migliorativo per l'Affidatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia comprese quelle che possano essere emanate nel periodo di efficacia del presente contratto.

Articolo 3 - Oggetto

1. Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all'affidamento ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera b punto elenco 3 dei Servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità (*Servizi Tecnologici, Servizio Attrezzaggio e Pulizie, Utenze ed impianto Climatizzato, Servizio Manutenzione e Presidio*) della parte del compendio immobiliare delimitato da Via Galvani e Via Volta in qualità di sede del progetto Porta Futuro Testaccio 2019-2020, Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse I, Obiettivo Specifico 8.1. Le attività oggetto del presente contratto sono dettagliate nell'offerta tecnico-economica di cui alla nota assunta a protocollo con il n. 0482725 del 24/06/2019 per un importo annuo pari a € 499.570,00 IVA esclusa:
 - *Servizi tecnologici*, importo annuo € 175.500,00;
 - *Servizio Attrezzaggio e Pulizia*, importo annuo € 95.500,00;
 - *Servizio Utenze ed impianto Climatizzazione*, importo annuo € 105.000,00;



- Servizio di manutenzione e Presidio, importo annuo € 123.570,00.

Articolo 4 - Durata

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione del presente contratto è stata anticipata con decorrenza dal 01 maggio 2019, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e terminerà in data 31 dicembre 2020.

Articolo 5 - Condizioni dell'affidamento e limitazione di responsabilità

1. L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché negli atti e documenti qui richiamati o allegati.

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al comma precedente, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, restano ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 9. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

3. L'Affidatario si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

4. L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche dell'Affidatario

1. L'Affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a) eseguire, a propria cura, spese e rischio, le attività oggetto del presente contratto nel rispetto di condizioni, livelli di servizio, modalità organizzative e operative nonché mediante le procedure e gli strumenti di verifica del raggiungimento degli stessi;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente contratto;

e) di osservare gli obblighi e adempimenti previsti dalla normativa UE e dalle disposizioni regionali vigenti in materia di Si.Ge.Co. del FSE (comprese le Determinazioni Dirigenziali n. G13043 del 16 ottobre 2018 e n. G13018 del 16 ottobre 2018).

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori occupati nelle attività contrattuali derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. L'Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione

1. Per l'esecuzione del presente contratto, l'Affidatario si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività di pertinenza nel rispetto delle modalità e dei termini previsti nei capitoli tecnici dei Servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità (*Servizi Tecnologici, Servizio Attrezzaggio e*



Pulizie, Utenze ed impianto Climatizzato, Servizio Manutenzione e Presidio) trasmessi con nota assunta con il numero 0482725 del 24/06/2019.

2. Le attività specifiche e le modalità organizzative e operative di svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, i risultati attesi, i livelli di servizio, nonché le procedure e gli strumenti per la verifica del raggiungimento degli stessi, sono riportate negli atti e documenti richiamati al comma precedente o allegati.

Articolo 9 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale annuo dovuto all’Affidatario è pari a € 499.570,00 IVA esclusa, ed è calcolato sulla base dei prezzi e delle condizioni fissati nei capitolati tecnici dei Servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità (*Servizi Tecnologici, Servizio Attrezzaggio e Pulizie, Utenze ed impianto Climatizzato, Servizio Manutenzione e Presidio*) trasmessi con nota assunta con il numero 0482725 del 24/06/2019.

2. Il corrispettivo di cui al precedente comma si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Lo stesso è dovuto unicamente all’Affidatario e, pertanto, qualsiasi terzo, compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Regione.

3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione del presente contratto sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dall’Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 10 - Adeguamento dei prezzi

1. Il prezzo dei servizi oggetto del presente contratto rimane fisso e immutato per i primi 12 mesi di durata del contratto medesimo, decorsi i quali, su richiesta dell’Affidatario, la Regione potrà procedere alla revisione dei prezzi, secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. L’Affidatario si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti nei successivi commi.

2. Il pagamento del corrispettivo contrattuale è effettuato sulla base delle fatture emesse dall’Affidatario conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto, previa verifica da parte della Regione delle prestazioni rese sulla base di stati di avanzamento trimestrali delle attività e previa acquisizione di idonea documentazione dettagliata dei servizi erogati.

3. Ciascuna fattura emessa dall’Affidatario deve indicare il riferimento al presente contratto, al CIG e al CUP.

4. L’importo di ciascuna fattura è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 intestato all’Affidatario, presso ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al precedente comma. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni vengano pubblicate nei modi di legge, l’Affidatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta espressamente inteso che in nessun caso, compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto. Qualora l’Affidatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.

6. La Regione, ai sensi dell’art. 30, comma 5bis, del D.Lgs n. 50/2016, opera sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5%, che verrà liquidata dalla Regione stessa solo al termine del presente contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della citata legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. L'Affidatario si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le ulteriori disposizioni di cui al citato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 13 - Trasparenza

1. L'affidatario espressamente e irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di danaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 - Penali

1. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (2 giorni), nella esecuzione delle attività, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, IVA esclusa.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti qui richiamati o allegati. In tali casi, la Regione applica all'Affidatario le penali di cui al precedente comma sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto all'Affidatario, a mezzo PEC. L'Affidatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 giorni dalla contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la risposta stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Affidatario le penali di cui ai commi precedenti, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Regione potrà applicare all'Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del presente contratto, fermo restando la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma precedente comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. In tal caso, la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la

cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.

Articolo 15 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula del presente contratto e a garanzia degli obblighi assunti, l’Affidatario costituisce una cauzione definitiva di importo pari a € (Polizza n.....)resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del codice civile, nascenti dall’esecuzione del presente contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, pertanto, sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario deve provvedere al reintegro dello stesso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 16 - Riservatezza

1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al precedente comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando che l’Affidatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 17 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, la Regione potrà risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario, a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso e negli atti e documenti qui richiamati.
2. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo PEC, dalla Regione per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.



3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art.108. del decreto legislativo n. 50/2016, la Regione può risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC e senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) di reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Affidatario, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
- b) di violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) previsti dal precedente articolo 12 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- d) di cui al precedente articolo 13 "Trasparenza";
- e) di applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal precedente articolo 14 "Penali";
- f) di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 15 "Cauzione definitiva";
- g) di cui al precedente articolo 16 "Riservatezza";
- h) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- i) di documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del d.p.r.5 ottobre 2010, n. 207;
- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4. In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 18 - Recesso

1. La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro l'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Affidatario;
- ii) qualora l'Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura mediante la quale è stato affidato il presente contratto;
- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell'Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

4. In caso di recesso, l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 19 - Subappalto

Non è previsto subappalto.



Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere a terzi i crediti dell'appalto senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 21 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le Parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 22 - Trattamento dei dati e consenso al trattamento

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente contratto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento (UE) n. 679/2016, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Per tutte le operazioni o insieme di operazioni connesse al trattamento dei dati che saranno raccolti nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Affidatario è designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 4 del citato Regolamento (UE) n. 2016/679, il quale si obbliga al rispetto di quanto previsto dalla Disciplina privacy richiamata nel presente contratto.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'esecuzione del contratto, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.
2. L'Affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l'Affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r.26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 24 - Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. L'Affidatario si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.

Articolo 25 - Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata



che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti alle Parti e che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

LA REGIONE

L'AFFIDATARIO

Il sottoscritto, quale legale rappresentante dell'Affidatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 - Condizioni dell'affidamento e limitazione di responsabilità; Articolo 6 - Obbligazioni specifiche dell'Affidatario; Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 8- Modalità e termini di esecuzione; Articolo 9- Corrispettivo; Articolo 10 - Adeguamento dei prezzi; Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti; Articolo 14 -Penali; Articolo 17 - Risoluzione; Articolo 18 – Recesso; Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti; Articolo 21 - Foro competente; Articolo 22 - Trattamento dei dati e consenso al trattamento.

L'AFFIDATARIO

Il presente contratto viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. ... (...) contrassegni telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti.